



N. 11.

Legge contenente aggiunte e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata dell' 13 Luglio 1933:

PARTE I.

Aggiunte al Codice Penale

Art. 1.

Chiunque su questo territorio o all'estero

- a) diffonda o comunichi, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose in modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato;
- b) oppure svolga comunque una attività tale da recare nocimento agli interessi dello Stato o da scuotere la fiducia nelle legittime autorità o da offendere il sentimento patrio;
- c) oppure contrasti od ostacoli l'azione dei poteri dello Stato o partecipi ad adunanze pubbliche o segrete aventi scopi sediziosi;

è punito, sempre che il fatto non costituisca maggior reato, con la prigionia estensibile, secondo la gravità del caso, da uno a otto anni.

Art. 2.

Chiunque istiga a commettere uno o più misfatti è punito per la sola istigazione - ed ove il fatto non costituisca maggior reato - con la pena stabilita per il reato e per i reati istigati con la diminuzione da tre a quattro gradi.

Alla pena suindicata soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più misfatti.

Art. 3.

Chiunque tiene intelligenza con stranieri per compiere atti di ostilità contro lo Stato Sammarinese ovvero per commettere altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la prigionia da otto a dieci anni semprechè il fatto non costituisca reato maggiore.

PARTE II.

Aggiunta alla Legge Aggiuntiva al Codice Penale del 1897

Art.4.

Il disposto dell'articolo undici della Legge Aggiuntiva al Codice Penale è applicabile a qualsiasi mezzo o modo riproduttivo del pensiero e non solo alla sua affissione, ma anche alla sua distribuzione o diffusione.

PARTE III.

Aggiunta al Codice di Procedura Penale

Art. 5.

La concessione della difesa a piede libero nei reati contemplati nella parte prima di questa legge: nel Codice Penale Libro I, classe prima e classe seconda titolo primo; nella legge 13 Giugno 1897 Aggiuntiva al Codice Penale art. 1. 2. 3. è interamente devoluta (in deroga all'art. 56 C.P.P.) allo Ecc.mo Consiglio dei XII che stabilirà, nel caso di concessione, le opportune necessarie garanzie.

PARTE IV.

Disposizioni di polizia

Art. 6.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dati dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la prigionia fino a tre mesi o con la multa fino a lire mille.

Art. 7.

Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito con la prigionia fino a un mese o con la multa fino a lire trecento. Tale pena è applicabile anche alla contravvenzione di cui all'art. 549 N. 30 Cod. Penale.

Art. 8.

La forza pubblica può procedere all'arresto e alla detenzione delle persone sospette o di qualunque altra persona, qualora lo ritenga necessario per le indagini di polizia o per restituire o mantenere l'ordine pubblico.

Disposizioni transitorie

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione. La disposizione di cui all'art. 5 è applicabile ai procedimenti in corso nei quali non siano già state elevate le contestazioni finali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Luglio 1933 (1632 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Settimio Belluzzi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi